

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il Decreto Legislativo 81/08 è la principale fonte normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa norma è stata pubblicata con lo scopo di accorpate e semplificare tutte le disposizioni in materia di sicurezza suoi luoghi di lavoro.

DEFINIZIONI

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità.

Rischio: probabilità che un evento dannoso si verifichi quando si è esposti ad un determinato fattore o agente.

Pericolo: proprietà di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

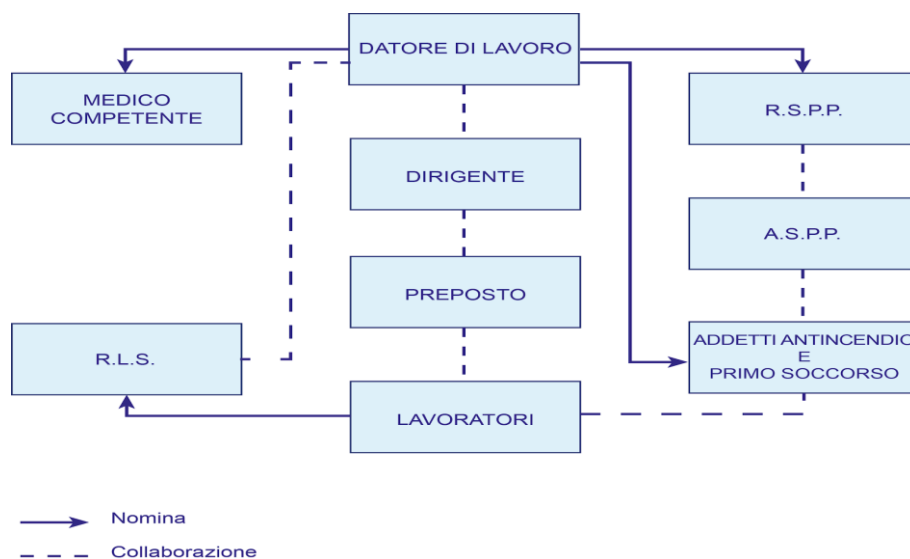
Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

Danno: lesione fisica (infortunio) o danno alla salute (malattia)

Attori della Sicurezza e rispettivi obblighi

- **Datore di Lavoro**: adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; adempie agli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei lavoratori; effettua la valutazione dei rischi e redigere il Documento di Valutazione dei Rischi; nomina il Rspp.
- **Preposto**: sovrintende alle attività lavorative e garantisce l'attuazione delle direttive del datore di lavoro o del dirigente, assicurando che siano eseguite correttamente e in sicurezza.
- **Lavoratore**: deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- **Medico Competente**: collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi; programma ed effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp)**: coordina il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Collabora con il datore di lavoro per assicurare che l'ambiente lavorativo rispetti la normativa vigente in materia di salute e sicurezza.

- **Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (Aspp):** collabora con il Rspp nella gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione
- **Addetto alle emergenze e al Primo Soccorso:** lavoratori incaricati dal datore di lavoro di mettere in atto tutte le misure di sicurezza necessarie gestire le situazioni di emergenza
- **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):** soggetto, scelto dai lavoratori di un'azienda secondo le modalità previste dalla legge, al quale è demandato il compito di controllare e stimolare il rispetto delle regole in materia di sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro



Il documento della valutazione dei rischi - DVR

È un documento che serve a identificare, analizzare e valutare i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori di un'azienda.

Deve avere firma, data certa e contenere:

- relazione sulla valutazione di tutti i rischi
- specificazione dei criteri adottati
- indicazione delle misure di prevenzione attuate e dei Dispositivi di Protezione individuale adottati
- programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
- indicazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere
- indicazione del nominativo RSPP, RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio

- individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Definizione della valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi è una analisi globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la loro attività, finalizzata a:

- individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione
- elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Oggetto della valutazione dei rischi:

tutti i rischi e la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (es: lavoratrici in stato di gravidanza).

Informazione, Formazione, Addestramento dei Lavoratori (obbligo del Datore di Lavoro)

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili:

- all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti
- all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi.

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori:

- l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi
- le procedure di lavoro.

Piano delle Emergenze Interno (PEI)

Il Piano delle Emergenze Interno deve essere redatto per ogni struttura.

È un documento in cui sono indicati le procedure di esodo e i compiti dei lavoratori in caso si verifichi una emergenza (incendio, emergenze di protezione civile, ecc...).

Nel Piano delle Emergenze Interno è indicato:

- chi controlla l'efficienza dei sistemi antincendio;
- chi ogni giorno verifica la praticabilità del sistema delle vie di esodo;
- chi decide l'ordine di evacuazione;
- chi e come diffonde l'ordine di evacuazione;

- chi controlla le operazioni di evacuazione;
- chi telefona al 112;
- chi interrompe l'erogazione dell'energia elettrica e del gas. Questi compiti sono affidati agli Addetti alle emergenze.

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI

Il Registro Antincendio

È un documento in cui vengono annotate le informazioni relative alla sorveglianza, ai controlli e alla manutenzione effettuati periodicamente sui dispositivi antincendio presenti in ogni struttura.

L'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione si effettua su:

- Estintori
- Idranti
- Porte REI
- Porte con maniglie antipanico
- Uscite di sicurezza
- Luci di emergenza
- Pulsanti di sgancio corrente elettrica
- Pulsanti di allarmi
- Centraline di rilevazione fumi

La sorveglianza è effettuata dagli addetti all'emergenza.

Consiste in un controllo "visivo" atto a verificare che le attrezzature e gli impianti siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo.

Il "controllo periodico" è effettuato dai tecnici delle ditte specializzate.

Avviene semestralmente per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.

La manutenzione ordinaria e straordinaria viene effettuata dai tecnici delle ditte specializzate.

SCIA ANTINCENDIO

La SCIA è la segnalazione certificata di inizio attività

Attraverso questa documentazione, il Datore di lavoro dichiara al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che i luoghi di lavoro rispettano le norme antincendio vigenti.

I Vigili del Fuoco possono effettuare sopralluoghi per verificare quanto dichiarato

dal Datore di Lavoro.

La Scia va rinnovata ogni 5 anni. Il rinnovo periodico è compito del titolare dell'attività.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

La normativa vigente stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Un segnale di **divieto** ha la funzione di vietare un comportamento che potrebbe far correre o causare pericolo;

un segnale di **avvertimento** avverte di un rischio o pericolo;

un segnale di **prescrizione** prescrive un determinato comportamento;

un segnale di **salvataggio** o di **soccorso** fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi soccorso o di salvataggio.

Scopi della segnaletica di sicurezza

Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli, ed in particolare:

- vietare comportamenti pericolosi;
- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
- prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza;
- fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- indicare ulteriori elementi di prevenzione e sicurezza.

Cartelli di divieto

Forma rotonda. Pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossi.

Esempi: divieto transito pedoni, divieto usare fiamme libere; divieto transito carrelli vietato fumare; vietato spegnere con acqua; divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Cartelli antincendio

forma quadrata o rettangolare; pittogramma bianco su fondo rosso

Esempi: idrante; estintore; pulsante di allarme antincendio.

Cartelli di avvertimento

Forma triangolare. Pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero

Esempi: tensione elettrica pericolosa; materiale infiammabile; pericolo generico; pericolo di inciampo; rischio biologico.

Cartelli di prescrizione/obbligo

Forma rotonda. Pittogramma bianco su sfondo azzurro

Esempi: protezione obbligatoria degli occhi; guanti di protezione obbligatori.

Cartelli di salvataggio

Forma quadrata o rettangolare. Pittogramma bianco su sfondo verde

Esempi: percorso/uscita di emergenza; punto di raccolta; frecce direzionali per vie di esodo.

DIVIETO DI FUMO

La normativa vigente in materia stabilisce il divieto di fumo nei locali al chiuso e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche.

Chiunque violi tale divieto è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria.

In ogni struttura scolastica è nominato almeno un lavoratore incaricato come addetto all'osservanza del divieto di fumo.

MANSIONI COLLABORATORE SOCIO-EDUCATIVO

Cura la sorveglianza al momento dell'ingresso e delle uscite dei bambini.

Provvede all'assistenza e alla sorveglianza dei bambini all'interno e all'esterno in spazi di pertinenza alle Scuole.

Effettua la pulizia dei bagni nell'arco della giornata scolastica, svolge compiti di pulizia della struttura e degli arredi per i quali non è possibile rinviare l'esecuzione in spazi e orari dove non sono presenti i bambini.

Effettua tutte le attività di pulizia che si rendono necessarie in condizioni di emergenza.

Cura l'igiene personale dei bambini, il loro cambio e abbigliamento tenuto conto delle differenze tra Scuola Infanzia e Nido d'Infanzia.

Collabora, in tutte le sue fasi, nell'inserimento dei bambini con disabilità o con particolari esigenze.

Rischi per la sicurezza: scivolamenti, cadute in piano, urti e compressioni, elettrocuzione

Rischi per la salute: movimentazione manuale dei carichi, rischio biologico per le donne in gravidanza.

È prevista la sorveglianza Sanitaria.